



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Università del
Salento, le imprese spin-off della ricerca e le start-up innovative**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, LE IMPRESE SPIN-OFF DELLA RICERCA E LE START-UP INNOVATIVE

SEZIONE I – Finalità, definizioni e ambiti di applicazione del Regolamento

Articolo 1 - Finalità

1. L'Università del Salento (d'ora in poi anche Università o Ateneo), in conformità al proprio Statuto, accanto alle attività istituzionali di formazione e di ricerca scientifica, intende rafforzare le iniziative di Terza Missione perseguendo, tra l'altro, le seguenti finalità:

- a. sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e diffonderne i risultati con potenziali ricadute industriali;
- b. favorire il contatto tra le proprie strutture di ricerca e le aziende, gli enti e/o le altre istituzioni del territorio, impegnandosi anche in attività di formazione continua e di trasferimento tecnologico;
- c. valorizzare i risultati delle ricerche svolte presso le proprie strutture anche attraverso la costituzione di imprese spin-off ed imprese innovative finalizzate all'utilizzazione, a livello imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per il contesto esterno;
- d. promuovere la costituzione e lo sviluppo delle imprese spin-off anche in apposite strutture pubbliche o private anche identificate in accordo con l'Università;
- e. accompagnare il percorso di formazione di imprese spin-off, costituite da parte di studenti e personale universitario, anche attraverso cicli di seminari, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori, nonché offrendo assistenza legale, contabile, finanziaria ed amministrativa.

2. Il presente Regolamento, in materia di creazione d'impresa, declina le modalità di istituzione e accreditamento delle imprese spin-off e start-up innovative presso l'Università; a tal fine, esso definisce i criteri generali per la disciplina dei rapporti tra l'Università e tali imprese, sia con riferimento alle modalità di accesso ai servizi di sostegno e sviluppo offerti dall'Università, sia in relazione alla partecipazione ed al coinvolgimento del personale dipendente dell'Università, nonché alla partecipazione della stessa Università in tali imprese.

Articolo 2 - Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai sensi del presente Regolamento, i termini di seguito elencati assumono il significato e la definizione come specificato:

- a. "Spin-off Universitario": è una iniziativa imprenditoriale, costituita in forma di società di capitali, nel rispetto della normativa vigente, il cui obiettivo primario è quello di valorizzare i risultati della ricerca svolta all'interno dell'Università attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi, ed alla cui composizione sociale, in qualità di socio, concorra direttamente l'Università. Lo spin-off universitario può avvalersi del titolo di "Spin-off dell'Università del Salento" e, per il periodo di incubazione, di strutture ed eventualmente di attrezzature e/o servizi dell'Università, il cui uso sarà regolato da appositi accordi;
- b. "Spin-off Accademico": è una iniziativa imprenditoriale, costituita in forma di società di capitali, nel rispetto della normativa vigente che ha fra i suoi obiettivi la valorizzazione della

ricerca ma alla quale l'Università non partecipa in qualità di socio. Lo spin-off accademico può avvalersi del titolo di "Spin-off dell'Università del Salento" e, per il periodo di incubazione, ha la facoltà di richiedere l'utilizzo di strutture ed eventualmente di attrezzature e/o servizi dell'Università, il cui uso sarà regolato da appositi accordi;

- c. "Spin-off junior": società di capitali di nuova costituzione, che nascono su iniziativa di soli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale e magistrale dell'Università, assegnisti di ricerca dell'Università, titolari di borse di studio post-lauream e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca dell'Università; studenti iscritti ad un percorso formativo ad accesso selettivo dell'Università inerente la creazione di imprese innovative; laureati, dottori di ricerca e coloro che hanno conseguito un master dell'Università che hanno terminato con successo da non più di 18 mesi il loro percorso in Ateneo o altro percorso formativo presso l'Università;
- d. "Start-up innovativa": è una iniziativa imprenditoriale, in forma di società di capitali o società cooperative, di nuova costituzione o costituite da meno di 18 mesi, purché iscritte nella sezione speciale "Start Up innovative" del registro delle imprese, nelle quali l'Università non ha alcuna quota di partecipazione;
- e. "Spin-off": il termine si riferisce genericamente al caso di spin-off universitario, junior o accademico.
- f. "Accreditamento": indica la procedura per il riconoscimento dello status di società "Spin-off accademico" da parte dell'Università;
- g. "Commissione spin-off": indica la Commissione spin-off dell'Università, di cui alla Sezione VI del presente Regolamento; si tratta di un organo collegiale, posizionato in staff al Magnifico Rettore, con funzione consultiva in materia di costituzione, monitoraggio, controllo e valutazione degli spin-off;
- h. "Soci proponenti": indica i dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale docente e ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, i docenti non dipendenti, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti (che svolgono lo stage all'interno dell'Università), i contrattisti e collaboratori alla ricerca di ogni genere e gli studenti iscritti a corsi di studio presso l'Ateneo che propongano una iniziativa di spin-off;
- i. "Soci partecipanti": indica gli ulteriori soggetti, oltre ai soci proponenti, che partecipano al capitale sociale dello spin-off.

SEZIONE II – Accredimento dello spin-off accademico

Articolo 3 - Forma giuridica e tipologia

1. Gli spin-off sono accreditabili dall'Ateneo se costituiti in forma giuridica di società di capitali, nel rispetto delle vigenti normative.
2. Non è consentito l'accREDITamento agli spin-off junior ed alle start-up innovative, entrambi sottoposti alla disciplina di cui alla successiva Sezione III del presente Regolamento.
3. In relazione ai rapporti con l'Ateneo, essi si distinguono in:
 - a. "incubati", quando usufruiscono, per un limitato periodo temporale, di spazi ad essi dedicati presso le strutture dell'Università (o di altre strutture con essa convenzionate) in base ad accordi predefiniti;

- b. "non incubati", quando sono dotati di spazi autonomi ed esterni all'Università del Salento.
4. È consentito il solo passaggio dallo status di spin-off incubato a spin-off non incubato, su esplicita richiesta dello stesso spin-off interessato.

Articolo 4 - Procedura di accreditamento

1. L'accREDITamento di uno spin-off può essere richiesto dai soci proponenti, eventualmente anche su proposta dell'Università.
2. La richiesta di accREDITamento deve essere in ogni caso inoltrata dai proponenti al Magnifico Rettore, prima della costituzione della società, attraverso la sottomissione della relativa domanda redatta secondo lo schema predisposto dall'Università.
3. La domanda deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
- a. gli obiettivi;
 - b. il carattere innovativo del progetto e della proposta commerciale;
 - c. le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - d. le prospettive economiche ed il mercato di riferimento;
 - e. il piano finanziario relativo al periodo di incubazione;
 - f. la descrizione dei ruoli e dei compiti dei soci partecipanti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di Ateneo di valutare la compatibilità con la disciplina vigente in materia;
 - g. le modalità di partecipazione al capitale sociale dei soci proponenti e partecipanti, con indicazione della relativa quota di sottoscrizione;
 - h. gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università;
 - i. le norme di funzionamento della società (Statuto);
 - j. gli eventuali patti parasociali che potranno essere sottoscritti dai soci;
 - k. il parere del Dipartimento di afferenza dei soci partecipanti universitari riguardo alla:
 - partecipazione degli stessi all'iniziativa di spin-off
 - potenziale esistenza di conflitto di interesse fra le attività previste dalla nuova iniziativa imprenditoriale e le attività di ricerca e sviluppo o attività conto terzi erogate dal Dipartimento;
 - l. nel caso di spin-off incubato presso strutture dell'Università, il parere della struttura che ospiterebbe l'iniziativa imprenditoriale, che includa l'autorizzazione alla concessione degli spazi e delle attrezzature dipartimentali con esplicita e circostanziata indicazione degli stessi.
4. L'accREDITamento è concesso a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, su parere della Commissione spin-off di Ateneo.
5. In caso di accoglimento della richiesta, l'impresa potrà qualificarsi, anche nei confronti di terzi, come impresa "Spin-off dell'Università del Salento". La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in caso di mancato accoglimento della richiesta, ne esplicherà le motivazioni.
6. Le imprese spin-off accademiche devono utilizzare la qualifica attribuita con l'accREDITamento e affiancare il proprio logo a quello dell'Università del Salento; esse saranno

tenute a sottoscrivere un contratto di licenza del logo dell'Università a titolo oneroso, secondo le norme previste nel presente Regolamento.

7. In sede di valutazione per la concessione dell'accREDITAMENTO, l'Università ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante in seno agli organi di governo dello spin-off e, se previsto, in seno all'organo di revisione/controllo dello stesso. Qualora quest'ultimo sia previsto come organo monocratico, l'Ateneo può riservarsi un diritto di veto sul nominativo designato dalla società.

8. Le società già costituite non possono richiedere l'accREDITAMENTO all'Ateneo.

Articolo 5 - Requisiti per l'accREDITAMENTO

1. I criteri presi in considerazione per la concessione e l'eventuale rinnovo dell'accREDITAMENTO sono i seguenti:
 - a. rapporti e collegamento del prodotto/servizio offerto con il sistema della ricerca universitaria e con gli enti pubblici di ricerca;
 - b. presenza nella compagine sociale di almeno un socio proponente fondatore dello spin-off;
 - c. innovatività del prodotto/servizio offerto;
 - d. effettive possibilità di valorizzazione del prodotto/servizio sul mercato;
 - e. efficacia delle politiche di industrializzazione/commercializzazione del prodotto/servizio;
 - f. prospettive di sviluppo e consolidamento nel medio/lungo termine della quota di mercato dello spin-off;
 - g. sostenibilità economico-finanziaria di breve e medio termine dello spin-off;
 - h. adeguatezza e qualità delle competenze tecniche e manageriali presenti nello spin-off;
 - i. congruità del modello tecnico-organizzativo adottato per la gestione delle attività di produzione e commercializzazione, oltre che delle risorse umane;
 - j. assenza di conflittualità tra le attività svolte dalla società e quelle erogabili dall'Ateneo nell'ambito della propria attività per conto terzi.

Articolo 6 – Durata dell'accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO dello spin-off ha durata biennale e il suo rinnovo è regolato dal successivo comma.

2. Una volta ottenuto l'accREDITAMENTO, al fine di poter mantenere lo status di spin-off dell'Università, la società si impegna ad inviare annualmente all'Ateneo una copia del proprio bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sull'attività svolta e da altre informazioni sulla gestione e sulle prospettive di sviluppo della società, secondo lo schema predisposto dall'Università. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione spin-off, delibera in merito al mantenimento o meno dell'accREDITAMENTO per il biennio successivo, per un massimo di due rinnovi.

3. La perdita dell'accREDITAMENTO fa venir meno lo status di spin-off dell'Ateneo e quindi la possibilità di incubazione all'interno delle strutture dell'Ateneo (nel caso di spin-off incubato).

4. Le società che non hanno ottenuto l'accREDITAMENTO non possono inoltrare una nuova richiesta di accREDITAMENTO nell'anno successivo.

SEZIONE III – Partecipazione dell'Università nello spin-off e nelle start-up innovative

Articolo 7 - Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione ad uno spin-off può essere richiesta all'Ateneo dai soci proponenti, prima della costituzione della società, attraverso la sottomissione della relativa domanda inoltrata al Magnifico Rettore e redatta secondo lo schema predisposto dall'Università.
2. La domanda deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente le medesime informazioni di cui al precedente art. 4, c.3.
3. La partecipazione dell'Università allo spin-off è, in ogni caso, limitata alle sole società di capitali, secondo la normativa vigente, e subordinata alle seguenti condizioni:
 - a. negli spin-off incubati la quota di partecipazione dell'Università, che potrà consistere anche esclusivamente nel conferimento di beni in natura, materiali ed immateriali, non può superare il 10% del capitale sociale;
 - b. negli spin-off non incubati la quota di partecipazione dell'Università non potrà essere superiore al 5% del capitale sociale.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità, può, sentita la Commissione spin-off e previo parere del Senato Accademico, derogare ai limiti di partecipazione al capitale sociale di cui al comma precedente.
5. Gli statuti e/o i patti parasociali degli spin-off partecipati dall'Università dovranno prevedere almeno le seguenti condizioni:
 - a. l'intrasferibilità delle quote di capitale in capo ai soci proponenti per atto inter vivos per un periodo di tre anni dalla data di costituzione della società;
 - b. in caso di spin-off incubato, l'impegno dei soci partecipanti a fare in modo che la quota di partecipazione dell'Ateneo non possa essere ridotta, per tutto il periodo in cui lo spin-off gode dell'incubazione presso l'Università;
 - c. la possibilità per l'Ateneo di nominare un membro dell'organo amministrativo, che dovrà essere composto da almeno tre componenti;
 - d. la possibilità per l'Ateneo di nominare un membro dell'organo di controllo e/o revisione, se previsto; qualora tale organo sia monocratico, l'esplicita approvazione dell'Università sul nominativo proposto;
 - e. una opzione di vendita della quota di partecipazione dell'Università agli altri soci e il diritto di recesso ad nutum, entrambi esercitabili ad un prezzo determinato secondo le modalità previste all'art. 8;
 - f. l'attribuzione dell'esclusiva competenza a deliberare all'assemblea dei soci nelle seguenti materie:
 - stipulazione di atti dispositivi di diritti di proprietà intellettuale e industriale;
 - conferimento d'incarichi e/o instaurazione di qualsivoglia collaborazione a titolo oneroso a favore del personale dipendente dell'Università del Salento.

Articolo 8 - Durata della partecipazione

1. La partecipazione dell'Università al capitale sociale dello spin-off non eccede, di norma, il termine di tre anni, rinnovabile per ulteriori due anni - su richiesta dello spin-off e previa valutazione ed accettazione dell'istanza da parte dell'Ateneo - a decorrere dalla data di costituzione della società. In ogni caso, al termine del periodo di incubazione, l'Università valuta l'interesse dell'Ateneo alla permanenza nel capitale sociale dello spin-off, assumendo conseguenti determinazioni circa la stessa quota societaria e gli accordi con lo stesso spin-off che, al termine del

periodo di incubazione, perde tale qualifica, a prescindere dalla permanenza dell'Ateneo nella compagine societaria.

2. In ogni momento, l'Università può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi, di esercitare l'opzione di vendita agli altri soci o il diritto di recesso ad nutum, secondo quanto previsto nello statuto dello spin-off.

3. Nei casi previsti al comma precedente, l'Università determina il valore della propria quota sulla base del valore di mercato. Quest'ultimo è fissato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, della redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali, della posizione nel mercato, delle prospettive reddituali, dell'avviamento maturato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

4. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla valutazione della quota, la stessa è effettuata da un esperto indipendente nominato di comune accordo dall'Università e dalla società spin-off. Qualora, entro tre mesi dalla notifica da parte dell'Università della volontà di cessione, esercizio dell'opzione di vendita o recesso, le parti non addivengano ad un accordo sul nominativo da designare, il professionista da incaricare sarà designato dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Articolo 9 - Rapporti tra l'Università e le società spin-off

1. L'Università promuove la collaborazione con le imprese spin-off nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, di alta formazione, e di altra natura.

2. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali e commerciali, l'Università può attivare specifici servizi (facilities) di sostegno alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo di imprese spin-off. L'accesso ai predetti servizi avviene sulla base di appositi bandi e/o convenzioni.

3. A titolo esemplificativo, le facilities attivabili dall'Università del Salento, per il tramite delle Strutture rispettivamente competenti per materia con il coordinamento della Struttura di Ateneo di gestione delle imprese spin off sono:

- a. collaborazione alla preparazione del business plan e studi di fattibilità;
- b. supporto allo sviluppo di progetti di creazione di impresa;
- c. ospitalità di imprese spin-off presso proprie strutture ovvero presso strutture pubbliche e private convenzionate;
- d. consulenza in materia di proprietà intellettuale;
- e. consulenza in materia di creazione di impresa;
- f. consulenza per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- g. messa a disposizione di attrezzature scientifiche presso i propri Dipartimenti nei limiti e nel rispetto delle proprie attività istituzionali.

Articolo 10 - Partecipazione dell'Università nelle start-up innovative

1. La partecipazione ad una start-up innovativa può essere richiesta all'Ateneo dai soci, prima della costituzione della società o entro i 18 mesi dalla costituzione, attraverso la sottomissione della relativa domanda inoltrata al Magnifico Rettore e redatta secondo lo schema predisposto dall'Università.

2. La domanda deve essere corredata dal progetto imprenditoriale della società e contenere le medesime informazioni di cui al precedente art. 4, c.3; inoltre, nella richiesta devono essere specificate eventuali richieste di utilizzo di spazi, servizi e/o attrezzature di proprietà dell'Ateneo nel caso si tratti di una proposta di società incubata.

3. Le modalità, la durata ed i rapporti di partecipazione tra l'Ateneo e la start-up innovativa sono le medesime degli spin-off universitari riportate nel presente Regolamento.

SEZIONE IV – Regime delle incompatibilità, dei conflitti di interesse e attività di compliance

Articolo 11 - Incompatibilità

1. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di amministrazione di uno spin-off del quale non sia socio partecipante.

2. Il personale docente e ricercatore (a tempo determinato e indeterminato) in regime di tempo pieno, socio o non socio dello spin-off, può partecipare, previa autorizzazione dell'Università, agli organi di governo della società e assumere eventualmente cariche operative, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile al massimo per ulteriori due anni, a decorrere dalla data di costituzione dello spin-off.

3. I Dipartimenti dell'Università possono svolgere attività di supporto tecnico-scientifico allo spin-off attraverso la stipula di specifici accordi fra la società e la struttura dipartimentale di afferenza, previo parere del Magnifico Rettore e sentita la Commissione spin-off, nel rispetto della normativa e dei regolamenti di Ateneo.

4. Il comma 2 non si applica al personale docente e ricercatore in regime di tempo definito.

5. Il personale tecnico-amministrativo socio dello spin-off può partecipare, previa autorizzazione dell'Università, agli Organi di governo degli spin-off.

6. Il personale tecnico-amministrativo, socio o non socio dello spin-off, può svolgere attività di consulenza a favore della società previa autorizzazione ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

7. La partecipazione in qualità di socio o non socio alle attività dello spin-off può essere autorizzata a condizione che non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Ateneo.

8. Qualora, a seguito di accertamento degli Organi Accademici, venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di qualsiasi tipologia di attività a favore dello spin-off e le funzioni istituzionali, saranno applicate le disposizioni di legge vigenti in materia di stato giuridico, rispettivamente del personale docente e ricercatore, nonché del personale tecnico amministrativo e dei regolamenti dell'Università vigenti illo tempore in materia di incarichi per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo.

9. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività lavorativa a favore degli spin-off, compatibilmente con le attività loro assegnate e previa autorizzazione, rispettivamente, del Direttore di Dipartimento, sentito il responsabile scientifico, e del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato cui afferisce e in ogni caso nel rispetto della normativa nazionale e allo statuto e ai regolamenti di Ateneo.

10. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte inviate direttamente allo spin-off. Le società sono tenute a fornire riscontro alla richiesta entro i successivi 30 giorni dalla ricezione.

Articolo 12 - Conflitti di interesse

1. È fatto espresso divieto ai soci partecipanti universitari, nel momento in cui vige il loro rapporto con l'Università di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano in seguito determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

2. I soci partecipanti universitari a tempo pieno, che partecipano a qualunque titolo allo spin-off, sono tenuti a comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno solare, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

3. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

4. L'Università procede ai controlli periodici del rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti nelle modalità e termini stabiliti dal Piano Anticorruzione.

Articolo 13 - Attività di compliance

1. La compliance alle norme di cui al presente Regolamento ed alle norme di legge relative alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è effettuata dalla Commissione spin-off.

2. La Commissione, una volta accertata una presunta mancata conformità e quindi violazione delle norme regolamentari, provvede a comunicare agli organi accademici competenti i nominativi del personale e le relative cause, affinché possano essere adottati i provvedimenti di rimozione del gap e di allineamento e rispetto delle norme.

3. Al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di compliance ai sensi del presente articolo, gli spin-off sono tenuti ad inviare ogni documento fiscale/amministrativo che l'Ufficio partecipate e spin-off o la Commissione spin-off richieda ad essi per conto dell'Università ed entro i termini da questa previsti.

SEZIONE V – Disposizioni speciali

Articolo 14 - Disciplina della proprietà industriale e intellettuale

1. La proprietà industriale e intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off successivamente alla costituzione è in capo allo stesso.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:
 - a. siano stati anche solo in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello spin-off;
 - b. siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture scientifiche dell'Università. Nella seguente ipotesi, fatta salva la disciplina prevista del D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, i risultati generati saranno soggetti a contitolarità tra Università e spin-off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di tutela della proprietà industriale ed intellettuale valorizzando l'apporto dell'Università.
3. Alle invenzioni conseguite dai soci partecipanti universitari nell'ambito delle funzioni svolte all'interno dello spin-off si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dal Regolamento dell'Università in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Articolo 15 - Utilizzo dei segni distintivi dell'Università

1. A seguito del processo di istruttoria della proposta di accreditamento, supportata dagli Uffici competenti e conclusasi favorevolmente, agli spin-off e start-up innovative è concesso l'utilizzo del logo dell'Università del Salento attraverso la stipula di un apposito contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto contestualmente alla costituzione della società. Tale contratto è a titolo oneroso per lo spin-off e le start-up innovative, ad eccezione per gli spin-off junior. L'importo da corrispondere in via anticipata all'Ateneo è determinato dalla somma di una quota fissa pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) e di una quota variabile per tutta la durata del contratto; la quota variabile è calcolata in proporzione ai dati di fatturato dello spin-off e della start-up evidenziati nell'ultimo bilancio di esercizio approvato della società ed è determinata secondo le seguenti percentuali:
 - a. 0,25% (zero virgola venticinque per cento) se il valore di fatturato è inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
 - b. 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) se il valore di fatturato è compreso fra Euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e Euro 100.000,00 (centomila/00);
 - c. 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) se il valore di fatturato è superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).
2. In casi straordinari, opportunamente motivati e comunque per limitati periodi temporali, si potrà prevedere una esenzione parziale o totale del pagamento del corrispettivo dovuto all'Università.
3. Il contratto di licenza dovrà prevedere obbligatoriamente:
 - a. la possibilità di recesso unilaterale da parte dell'Università in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivazione;
 - b. la risoluzione automatica nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per l'ottenimento o il mantenimento dell'accREDITamento ai sensi del presente Regolamento;
 - c. la previsione che ogni responsabilità connessa e/o dipendente da prodotti o servizi posti in essere dallo spin-off o comunque derivante dall'utilizzo improprio o illecito da parte dello spin-off del logo dell'Università sia a carico dello spin-off stesso e che quest'ultimo sia tenuto a manlevare e tenere indenne l'Ateneo per qualsivoglia eventuale domanda, azione,

pretesa e/o richiesta, anche di risarcimento di danni, oneri, costi e spese, avanzata a qualsiasi titolo da terzi connessa e/o dipendente dalla realizzazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti, servizi e/o da ogni altra attività posta in essere dalla società con l'utilizzo del logo o comunque con la spendita del nome dell'Università.

Articolo 16 - Permanenza e utilizzo delle strutture dell'Università

1. All'atto della costituzione dello spin-off incubato dovranno essere stabilite le condizioni relative al trasferimento di rischi e oneri relativi agli immobili e attrezzature dell'Università eventualmente concessi, nonché in materia di personale.
2. La permanenza dello spin-off incubato all'interno delle strutture dell'Università non potrà eccedere i tre anni, prorogabili per un solo periodo massimo di ulteriori due anni. La proroga del biennio dovrà essere richiesta direttamente dallo spin-off entro il terzo anno del primo triennio di incubazione e potrà essere concessa dall'Università, previo parere del Dipartimento/Struttura che ospita lo spin-off e della Commissione spin-off.
3. I rapporti tra lo spin-off ed il Dipartimento/Struttura ospitante, saranno regolati da apposita convenzione da sottoscrivere fra lo stesso Dipartimento/Struttura e la società spin-off. Tale convenzione disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione nonché la determinazione del corrispettivo da richiedere alla società per la prestazione dei servizi. Il corrispettivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta del Dipartimento/Struttura, tenendo conto di un elenco predefinito di servizi offerti.
4. I rapporti tra lo spin-off e le strutture convenzionate con l'Ateneo che erogano servizi di incubazione saranno regolati direttamente fra quest'ultime e lo spin-off.

SEZIONE VI – Commissione spin-off: composizione, ruolo e funzionamento

Art. 17 - Criteri di composizione e nomina

1. La Commissione spin-off è composta dal Rettore dell'Università del Salento o da un suo delegato con funzioni di Coordinatore, dal Direttore Generale dell'Università del Salento o da un suo delegato e da altri tre membri, interni all'Ateneo, designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, selezionati all'interno di una lista di sei candidature facenti riferimento alle tre Aree rappresentative dei settori scientifico disciplinari dell'Ateneo. La scelta dei componenti deve assicurare la presenza, all'interno della Commissione, di profili di competenze di natura aziendale e giuridica al fine di consentire un adeguato svolgimento dei lavori dell'organo.
2. I membri della Commissione spin-off durano in carica tre anni, senza possibilità di rinnovo dell'incarico e di rielezione.

Art. 18 - Ruolo e compiti organizzativi

1. Nella struttura organizzativa dell'Ateneo, la Commissione spin-off è posizionata in staff al Rettore ed alla governance e svolge un ruolo consultivo nell'ambito delle tematiche previste nel presente Regolamento; in particolare, essa esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito a:

- a. la qualità dei progetti di fattibilità industriale del progetto di impresa spin-off, in occasione delle richieste di accreditamento o di rinnovo dell'accREDITamento di spin-off accademici e di partecipazione agli spin-off universitari;
 - b. la valutazione delle attività e dei bilanci degli spin-off, durante il periodo di incubazione e di accREDITamento;
 - c. l'opportunità della concessione della estensione biennale del periodo di incubazione dello spin-off universitario, ove richiesta;
 - d. l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Università e le attività previste nel progetto di impresa;
 - e. le operazioni societarie che potrebbero prospettarsi in relazione agli spin-off universitari;
 - f. la valutazione di convenienza sulla permanenza dell'Università del Salento nella compagine sociale degli spin-off universitari, al termine del periodo di incubazione;
 - g. la durata della permanenza dell'Università del Salento nella compagine degli spin-off universitari;
 - h. la chiusura degli spin-off universitari o accademici o il ritiro della partecipazione dell'Università del Salento;
 - i. ogni eventuale ulteriore profilo relativo agli spin-off, su richiesta formale del Rettore e/o degli organi di governance.
- 2.** La Commissione inoltre:
- a. esercita un'azione di compliance e di verifica sulla corretta applicazione delle norme previste nel presente Regolamento;
 - b. comunica al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione che ritiene debba essere portata all'attenzione degli stessi.
- 3.** La Commissione ha inoltre il compito di esaminare, con cadenza biennale, il volume e la tipologia di attività sviluppati dalle imprese spin-off dell'Università del Salento per verificare lo sviluppo del progetto di impresa e la coerenza con gli obiettivi iniziali.
- 4.** La Commissione predisponde annualmente al Rettore una relazione sulle attività svolte e sullo stato di tutte le imprese spin-off dell'Università del Salento.
Infine, la Commissione spin-off valuta gli accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto universitario nei casi di contitolarità tra Università e Spin-off in materia di invenzioni industriali, di concerto con la Commissione Tecnica Brevetti di Ateneo.

Art. 19 - Funzionamento

- 1.** La Struttura di supporto e di segreteria alla Commissione Spin Off viene individuata nella Struttura di Ateneo deputata alla gestione delle imprese Spin Off.
- 2.** La Commissione si riunisce su convocazione del Coordinatore, o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno quattro volte per anno solare, deliberando a maggioranza. I componenti della Commissione possono partecipare alle riunioni per via telematica o in teleconferenza.
- 3.** Ai lavori della commissione partecipa, ove necessario, il Capo Ufficio competente (o un suo delegato) con funzioni di segretario verbalizzante.

4. La Commissione, su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, può essere integrata, a scopo consultivo, dai Direttori di Dipartimento, dai responsabili di altre strutture dell'Università e da esperti che si ritenga di volta in volta necessario interpellare per approfondire specifiche tematiche oggetto di discussione nei propri lavori.

SEZIONE VII – Disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza

Articolo 20 – Disposizioni in materia di Anticorruzione e trasparenza

1. Le Imprese Spin off e le Start Up innovative sono tenute all'assolvimento degli obblighi di legge in materia di Anticorruzione e Trasparenza nonché a fornire all'Università del Salento i dati e le informazioni necessari a consentire l'adempimento da parte di questa delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dall'Ateneo e/o disciplinate da ogni altra norma vigente in materia.

SEZIONE VIII – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21 - Disposizioni transitorie

1. Le società spin-off non incubate, partecipate o meno dall'Università alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno la facoltà di richiedere il rinnovo dell'accreditamento purché siano rispettati i requisiti previsti nel presente Regolamento. La richiesta potrà essere presentata entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Alle società spin-off accreditate e incubate e a quelle partecipate dall'Università con le quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vigente un accordo di prestazione servizi per l'utilizzo degli spazi e attrezzature è riconosciuto automaticamente l'accreditamento e/o la partecipazione fino alla data di scadenza di tale accordo. Successivamente, esse sono comunque soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

3. La Commissione per la Valorizzazione della Ricerca (CVR) mantiene le proprie prerogative in materia di spin-off sino alla nomina della nuova Commissione prevista all'art. 17 del Regolamento.

Articolo 22 - Disposizioni finali ed emanazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed entra in vigore alla data prevista dal Decreto Rettorale di emanazione.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento in materia di creazione di spin-off dell'Università del Salento approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 44 del 17/01/2006, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 56 del 18/01/2006, emanato con D.R. n. 170 del 7/02/2006, e modificato con D.R. n. 2563 del 22/11/2006).

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

